

**L'ESTENSIONE OGGETTIVA DEL NUOVO
REATO DI FALSO IN BILANCIO
NELLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA CRESPI**
(CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, 30 LUGLIO 2015 [UD. 16 GIUGNO 2015], N. 33774).

di

Paolo Tabasso

Sono state da poco depositate, il 30 luglio, le motivazioni della sentenza n. 33774/15, con la quale la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio le condanne per bancarotta impropria che in secondo grado avevano attinto il sondaggista di Berlusconi e altri coimputati, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il verdetto acquista particolare rilievo perché, per la prima volta, la Suprema Corte si è pronunciata in ordine agli effetti della legge 27 maggio 2015, n. 69, entrata in vigore, come noto, il 14 giugno, che ha innovato – tra le altre – la disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.

La riflessione della Corte trae origine dalla contestazione del reato di bancarotta impropria, di cui all'art. 223, co. II, n. 1) L.F. che sanziona gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che *“hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile”*. In quest'ottica, è inevitabile che, mutando il perimetro sanzionatorio dei reati contemplati dalla norma in questione, si estenda o si contragga

anche il cono di punibilità della fattispecie di bancarotta. Di qui l'esigenza di saggiare l'ampiezza della norma incriminatrice di recente conio.

Tralasciando le pur interessanti analisi in ordine alle differenze dogmatiche e sistematiche, l'attenzione della Corte di Cassazione si concentra, ovviamente, sulla “*amputazione*” della descrizione dell'oggetto materiale sul quale può incidere il falso. Il Legislatore ha, infatti, rinnegato la locuzione introdotta nel 2002, che puniva l'esposizione di “*fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni*”, optando per una contrazione linguistica della formula, della quale residui solo il riferimento ai “*fatti materiali*”, cui aggiunge l'aggettivo “*rilevanti*”, pur, inspiegabilmente, creando una disparità tra l'art. 2621 e l'art. 2622 c.c. La sentenza in questione ha il merito di esaminare diffusamente le possibili letture ermeneutiche, giungendo alla medesima conclusione cui erano pervenuti i primi interpreti della novella legislativa, ossia che la scelta compiuta determini un “*ridimensionamento dell'elemento oggettivo delle false comunicazioni sociali, con effetto parzialmente abrogativo ovvero limitato a quei fatti che non trovano più corrispondenza nelle nuove previsioni normative*”. Osserva, ancora, la Cassazione, che “*è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*”.

Principalmente tre le argomentazioni che conducono ad una soluzione siffatta. La prima, la più evidente, è di carattere prettamente letterale/sistematico e trae forza – oltre alla già accennata espunzione, rispetto al testo previgente, del riferimento alle operazioni valutative – anche dalla permanenza, nell'art. 2638 c.c. e nell'ambito del diritto penale tributario, della locuzione onnicomprensiva, che rende evidente come tale distonia non possa che essere una scelta di politica criminale. La seconda, invece, attiene al profilo genetico del provvedimento normativo. Dai lavori parlamentari emerge che il testo attuale

sia stato frutto di uno specifico emendamento, volto a sostituire l'originaria previsione del disegno di legge, che contemplava la falsità delle *“informazioni”*. Anche in quest'ottica, l'opzione legislativa appare chiaramente quella di fornire una specificazione maggiore rispetto al termine originariamente individuato, escludendo la punibilità dei falsi valutativi che, di per sé, non possono essere oggetto di un giudizio di falsità o verità. L'ultima argomentazione guarda, piuttosto, alla storia e al cammino esegetico compiuto dagli interpreti rispetto ai differenti dettati normativi succedutisi in materia. Ribadisce la Corte che il Legislatore non può aver cancellato con un colpo di spugna il dibattito nel quale si erano impegnati dottrina e giurisprudenza, sia nei confronti della disciplina del 2002, sia di quella precedente, che aveva portato a ritenere che, da un punto di vista lessicale, le valutazioni non potessero costituire parte integrante dei termini *“fatti materiali”*, proprio perché dotati di un'ineliminabile componente discrezionale.

In ultimo, dopo aver osservato che la novità legislativa avrà un inevitabile effetto deflagrante sulle comunicazioni sociali, caratterizzandosi queste per la principale componente valutativa delle poste, la Corte suggerisce alcune prime trame ermeneutiche. Sono estranee all'ambito della punibilità quelle condotte che siano frutto di un *“procedimento di valutazione attraverso il quale avviene l'associazione di una grandezza numerica ad una realtà sottostante e sussistente”*. Non mancano, però, talune attenuazioni. Sono certamente falsi rilevanti quelli che consistono nella valutazione di qualcosa di inesistente ovvero l'attribuzione di un valore ad una realtà insussistente. Ancora, non si può escludere il mendacio nel caso di rapporti contemplati da fatture emesse per operazioni inesistenti, ovvero crediti lasciati in bilancio sebbene definitivamente inesigibili per il fallimento senza attivo del debitore. Lo stesso si dica per la *“mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l'intervenuto fallimento della società controllata”* o per *“l'omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso nel quale si è rimasti definitivamente soccombenti”*.

In definitiva, con la sentenza c.d. Crespi la Corte di Cassazione evidenzia i primi connotati esegetici della legge 69/2015 in materia di false comunicazioni sociali, riconoscendo il depotenziamento, sotto il profilo dell'oggetto materiale sul quale possono incidere le falsificazioni, della norma di cui all'art. 2621 c.c., all'ombra del quale non sono più punibili i falsi che siano risultato di un processo valutativo. Conseguenzialmente, dovrà andare assolto l'imputato per i fatti di cui all'art. 223, co. II, n. 1) L.F., qualora il dissesto della società sia stato cagionato dalla falsificazione di una posta di natura valutativa nelle comunicazioni sociali.